

COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

REGOLAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 31 marzo 1995 Pubblicato dal 20 aprile 1995 al 04 maggio 1995 Ripubblicato dal 22 maggio 1995 al 05 giugno 1995

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 28 aprile 2022 Pubblicato dal 13 maggio 2022 al 28 maggio 2022 In vigore dal 24 maggio 2022

SOMMARIO

TITOLO I ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Art.2-	Riunioni-Convocazioni	pag. 3
Art. 3-	Funzionamento	pag. 3
Art. 4-	Votazione-Modalità	pag. 4
Art. 5-	Materie di competenza	pag. 4
Art. 6-	Controllo e pubblicazione delle deliberazioni	pag. 4
Art. 7-	Verbalizzazione delle sedute	pag. 5
Art. 8-	Revoca e modifica delle deliberazioni	pag. 5
Art. 9-	Astensioni da deliberazioni, appalti, contratti e	
	servizi	pag. 5
Art.10-	Incompatibilità del Segretario	pag. 5
Art. 11-	Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e	
	di informazione	pag. 6
	TITOLO II	
Art. 12-	Disposizioni finali – Entrata in vigore –	
	Pubblicazione	pag. 6

Art. 1- Attività della Giunta

pag. 3

TITOLO I ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO

ART. 1 ATTIVITA' DELLA GIUNTA

- 1. L'attività della Giunta è collegiale;
- 2. La Giunta è presieduta dal Sindaco, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione;
- 3. La Giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
- 4. La relazione di cui al precedente comma è presentata entro il 15 marzo dell'anno successivo, cui essa si riferisce, ed è discussa dal Consiglio nella sua prima seduta utile.

ART. 2 RIUNIONI-CONVOCAZIONE

- 1. La Giunta si riunisce almeno una volta ogni 15 giorni e tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco;
- 2. Tiene le sue adunanze nella propria sede di norma all'interno del Palazzo comunale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo e anche da remoto;
- 3. E' convocata dal Sindaco, che ne fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta;
- 4. La convocazione non può essere fatta oralmente;
- 5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa determinazione.

ART. 3 FUNZIONAMENTO

- 1. Il Sindaco delega a ciascun assessore l'indirizzo ed il coordinamento di funzioni ordinate organicamente per materia;
- 2. In caso di cessazione per qualsiasi causa o di sospensione della carica di Sindaco, le relative funzioni vengono provvisoriamente assunte dal Vicesindaco;
- 3. In caso di cessazione per qualsiasi causa o di sospensione dalla carica di assessore od anche in caso di temporaneo impedimento, il Sindaco dispone circa l'attribuzione delle relative funzioni.

ART. 4 VOTAZIONE-MODALITA'

- 1. La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti;
- 2. In caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco;
- 3. Nessuna deliberazione è valida se non interviene almeno la metà dei componenti la Giunta;
- 4. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti;
- 5. Nel numero fissato per la validità delle adunanze, non vanno computati gli assessori presenti allorquando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini entro il quarto grado abbiamo interesse;
- 6. Gli assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti;
- 7. Si intende adottata la proposta che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti;
- 8. Gli assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

ART. 5 MATERIE DI COMPETENZA

- 1. La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate dalla legge e dallo Statuto ad altri soggetti, secondo quanto previsto dall'art. 34 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e dalla Legge n. 81/93 e dal Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2. Adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi.

ART. 6 CONTROLLO E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

- 1. Le deliberazioni della Giunta non sono soggette al controllo preventivo di legittimità, fatta eccezione per quelle che la Giunta stessa, di propria iniziativa, intende sottoporre all'esame del Comitato Regionale;
- 2. Sono tuttavia sottoposte al controllo le deliberazioni di cui al comma 2° del precedente art. 5 e quelle per le quali ne faccia richiesta scritta e motivata, con le modalità di cui all'art. 45, comma 2° e 4°, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, almeno un terzo (o un quinto) dei consiglieri assegnati al Comune;
- 3. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1° diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo;
- 4. Le deliberazioni, assoggettate al controllo preventivo di legittimità, diventano esecutive ove nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione o dalla ricezione di chiarimento o degli elementi integrativi di giudizio, il Comitato Regionale non abbia adottato un provvedimento di annullamento. Diventano invece esecutive prima della scadenza del predetto termine di venti giorni se il Comitato Regionale dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità;
- 5. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti 1a Giunta;
- 6. Le deliberazioni sono pubblicate all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, fatte salve diverse specifiche disposizioni di legge. Solo di quelle adottate nelle materie

di cui all'art. 45 comma 2°, lettere a), b) e c) della Legge 8 giugno, n. 142, il Segretario Comunale, contestualmente all'affissione all'albo, dà comunicazione ai Capigruppo Consiliari. Sono fatti salvi ulteriori adempimenti prescritti dalla legge statale o regionale in materia di controllo sugli atti.

ART. 7 VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

- 1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario Comunale e debbono contenere i punti principali della discussione e il numero di voti resi a favore e contro ogni proposta;
- 2. Gli assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo;
- 3. I processi verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario.

ART. 8 REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni della Giunta, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come per non adottate, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione e della revoca.

ART. 9 ASTENSIONE DA DELIBERAZIONI, APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI

- 1. Gli assessori non possono intervenire alle riunioni né prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi o i loro congiunti od affini fino al quarto grado abbiano interesse;
- 2. Debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esenzioni di diritti, somministrazioni di appalti di opere nell'interesse del Comune o delle aziende, istituzioni e società, dipendenti o costituite dal Comune medesimo;
- 3. Non possono infine assumere incarichi professionali retribuiti a carico dell'ente. In caso di prestazione di opera, compete loro il puro e semplice rimborso delle spese necessarie, regolarmente documentate.

ART. 10 INCOMPATIBILITA' DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero di suoi parenti od affini entro il quarto grado.

ART. 11 ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dalla Giunta è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di cui all'art. 7, comma 4°, della Legge 8 Giugno 1990 n. 142.

TITOLO II

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI – ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICAZIONE

- 1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 5 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 e dell'art. 7 dello Statuto, disciplina il funzionamento della Giunta Comunale, limitatamente alle fattispecie non puntualmente regolate dalla legge;
- 2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti della Giunta;
- 3. Viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e inviato ai Capigruppo Consiliari. Dopo il favorevole esame da parte del CO.RE.CO. viene ripubblicato per ulteriori quindici giorni all'albo pretorio;
- 4. Entrata in vigore dal 1° giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione all'albo pretorio;
- 5. Un esemplare del medesimo viene depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia;
- 6. Di esso è data notizia alla Comunità Locale mediante pubblici manifesti.